Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 212

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 23 agosto 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1962, n. 1247.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo X della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 110.000.000, si farà fronte a carico dell'autorizzazione disposta con la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — SULLO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

## CONVENZIONE

TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SULLA TRESA A PONTE TRESA

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, desiderosi di facilitare i lavori per la regolazione del lago di Lugano previsti nella Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 17 settembre 1955, e consapevoli delle esigenze sempre maggiori del traffico turistico e commerciale tra il territorio italiano e quello svizzero, hanno stabilito di concludere una Convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari, rispettivamente:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. l'on. avv. prof. ALBERTO FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

S. E. il signor PHILIPPE ZUTTER, Ambasciatore di Svizzera a Roma

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in regolare e dovuta forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

I

Le Alte Parti contraenti convengono di intraprendere, a Ponte Tresa, la costruzione di un nuovo ponte carrabile sul fiume Tresa.

II

1. L'opera che ricade, in parti pressochè uguali, in territorio italiano e in territorio svizzero, sarà eseguita a cura del Governo italiano, secondo le leggi italiane e con impiego di maestranze italiane.

2. Saranno altresì eseguiti a cura del Governo italiano tutti quei lavori che, anche se di competenza della Svizzera ai sensi dell'art. V della Convenzione del 17 settembre 1955, relativa alla regolazione del lago di Lugano, si manifesteranno tuttavia tecnicamente connessi con la costruzione del ponte.

III.

1 L'onere finanziario dei lavori relativi alla sola costruzione del ponte sarà assunto in parti uguali dall'Italia e dalla Svizzera sulla base del costo definitivo quale risulterà dal consuntivo redatto ai sensi del successivo articolo VI, comma 4, lett. *d)* o quale sarà determinato in applicazione del comma 5 dello stesso articolo VI. Tuttavia le spese saranno integralmente anticipate dal Governo italiano e il versamento della somma dovuta dal Governo svizzero al Governo italiano avverrà in unica soluzione mediante trasferimento che sarà effettuato alle condizioni stabilite dal sistema in vigore in quel momento per il regolamento dei pagamenti tra i due Paesi.

2. Con le stesse modalità saranno integralmente rimborsate dal Governo svizzero al Governo italiano le spese per i lavori indicati nel comma 2 del precedente articolo II.

IV

Il Governo svizzero si impegna a mettere a disposizione del Governo italiano, subito dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le aree da utilizzare per la costruzione, nonchè, per tutta la durata dei lavori, le aree necessarie all'esecuzione dei lavori stessi.

V

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad agevolare del loro meglio l'esecuzione dei lavori di costruzione concedendo particolarmente le facilitazioni seguenti:

*a*) alla Direzione dei lavori è assicurato l'appoggio delle autorità amministrative competenti dei due Paesi;

*b*) il personale occupato nei lavori potrà circolare liberamente sulle rive italiana e svizzera durante la costruzione del ponte restando per altro sottoposto alle necessarie misure di polizia e doganali;

*c*) i due Governi concederanno l'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse e licenze di importazione e di esportazione per i materiali destinati all'esecuzione dei lavori. Tali materiali dovranno tuttavia essere di volta in volta dichiarati alla dogana competente. Le esenzioni saranno accordate su presentazione di un certificato attestante che i materiali sono destinati esclusivamente ai lavori previsti nella presente Convenzione. Questo certificato sarà rilasciato, se destinato alle dogane svizzere, dal Ministero dei lavori pubblici italiano; se destinato alle dogane italiane, dal Dipartimento dei Lavori Pubblici del Canton Ticino.

VI

1. I due Governi costituiranno, per il periodo della costruzione, una Commissione di sorveglianza composta di quattro membri, due dei quali saranno nominati dal Governo della Repubblica Italiana e due dal Consiglio Federale Svizzero. Ciascun Governo si assume le spese per le competenze dei membri da esso nominati.

2. La Commissione prenderà le proprie decisioni all'unanimità e stabilirà essa stessa il proprio regolamento interno. Le sue decisioni avranno forza obbligatoria per le due parti. Le questioni sulle quali non si raggiungerà l'unanimità saranno risolte secondo le modalità previste dall'articolo IX dopo l'ultimazione dei lavori, o anche prima, se ne facciano richiesta due dei componenti la Commissione.

3. La Commissione inizierà a funzionare non appena le competenti Autorità italiane avranno appaltato i lavori e cesserà di funzionare quando le competenti Autorità dei due Paesi avranno approvato il conto finale del costo dei lavori stessi, redatto secondo quanto stabilito nel successivo comma 4, lett. *d*).

4. Compiti della Commissione sono:

*a*) sorvegliare la buona esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato, compiendo operazioni di controllo e di collaudo in corso d'opera;

*b*) esprimere alle competenti Autorità italiane, per la loro approvazione, il proprio parere su eventuali proposte di varianti che si rendessero necessarie per esigenze non previste in sede di approvazione del progetto dei lavori;

*c*) presentare ai due Governi rapporti periodici sull'andamento dei lavori;

*d*) redigere, a lavori ultimati, la relazione conclusiva di collaudo, esprimendo anche il proprio parere su eventuali riserve degli appaltatori, tendenti ad ottenere a qualunque titolo, e perciò anche per revisione di prezzi, compensi maggiori di quelli contabilizzati. Tale relazione, salvo il disposto del successivo comma 5, stabilirà l'ammontare consuntivo del costo dei lavori anche agli effetti del precedente articolo III, tenendo distinte le spese che si riferiscono ai lavori indicati nel comma 1 dell'articolo II da quelle che si riferiscono ai lavori indicati nel comma 2 dello stesso articolo.

5. In caso di controversia tra il Governo italiano e gli appaltatori, il Governo svizzero, agli effetti del precedente articolo III riconoscerà valide le decisioni adottate dagli organi amministrativi o giurisdizionali italiani.

VII

Ultimata la costruzione del nuovo ponte, le competenti Autorità svizzere provvederanno alla demolizione del ponte già esistente ed a tutti gli altri conseguenti lavori previsti a carico del Governo svizzero dall'articolo V della Convenzione del 17 settembre 1955, relativa alla regolazione del lago di Lugano.

VIII

I due Governi si obbligano a mantenere in buono stato il ponte una volta terminato.

Le spese di manutenzione saranno sopportate in parti uguali dai due Governi.

IX

Qualunque controversia tra i due Governi circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà regolata secondo le disposizioni previste dal « Traité de conciliation et de règlement judiciaire » concluso a Roma il 20 settembre 1924, tra l'Italia e la Svizzera.

X

La presente Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 4 marzo 1960 in due esemplari originali in lingua italiana.

*Per l'Italia* — FOLCHI

*Per la Svizzera* — ZUTTER

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

*il Ministro per gli affari esteri*
PICCIONI

---

LEGGE 1° agosto 1962, n. 1248.

**Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al concorso a posti di direttore didattico, riservato a direttori didattici incaricati, di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, potranno partecipare gli insegnanti

elementari che si troveranno in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge predetta, al 30 settembre 1962.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande e dei documenti per il concorso di cui sopra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 1° agosto 1962, n. **1249**.

**Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, al 1° ottobre 1959.

Art. 2.

Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, dagli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7 — comma primo, n. 2 — della legge 27 novembre 1954, n. 1170, è valido ad ogni effetto, compresa la partecipazione ad eventuali concorsi speciali.

La presente legge è operativa dall'anno scolastico 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1962, n. **1250**.

**Soppressione della Legazione in Rangoon (Birmania) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa sede di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Rangoon (Birmania) e la dipendente Cancelleria consolare sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Rangoon (Birmania) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Rangoon (Birmania) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione consolare: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 158, *foglio n.* 13. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. **1251**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Corrado, sita nel comune di Molfetta (Bari).**

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Corrado, sita nel comune di Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 157, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1252.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Assunzione di Maria SS. in Cielo, sita in località Scoperta del comune di Lonato (Brescia).**

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Assunzione di Maria SS. in Cielo, sita in località Scoperta del comune di Lonato (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 61.* — Villa

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1253.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, sita nel comune di Margherita di Savoia (Foggia).**

N. 1253. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Addolorata, sita nel comune di Margherita di Savoia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 60.* — Villa

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1254.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Rocco, in Stornara (Foggia), con la parrocchia di San Giovanni, in località Zezza di Cerignola.**

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli-Satriano e Cerignola in data 1° maggio 1961, relativo alla unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Rocco, in Stornara (Foggia), con la parrocchia di San Giovanni, in località Zezza di Cerignola.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 58.* — Villa

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1255.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Capaci (Palermo).**

N. 1255. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 18 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 16 dicembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Capaci (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962*
*Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 68.* — Villa

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1962.

**Conferma del prof. avv. Mario Allara nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 8 luglio 1961, concernente la proroga al 21 novembre 1961 della gestione commissariale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e la nomina del prof. avv. Mario Allara a commissario per l'amministrazione straordinaria di detto Ordine, nell'ambito delle norme che regolano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Considerato che si rende necessario provvedere ulteriormente alla proroga della gestione straordinaria in attesa del perfezionamento delle norme sul nuovo assetto dell'Ente, ai termini della XIV disposizione finale della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno:

Decreta:

Il prof. avv. Mario Allara è confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nell'ambito della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il periodo di mesi diciotto a decorrere dal 22 novembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1962

SEGNI

Fanfani — Taviani

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962*
*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 317*

(4953)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 1962.

**Sostituzione di un componente la Commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, a norma dell'art 3 della legge citata;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1962, con il quale fu modificata la composizione della Commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Considerato che il Ministero del tesoro, con nota del 24 maggio 1962, ha sostituito la propria precedente designazione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di modificare la composizione della Commissione stessa;

Decreta:

L'on. avv. Lorenzo Natali, Sottosegretario di Stato per il tesoro, è chiamato a far parte della Commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali. di cui al decreto 30 marzo 1962, in sostituzione dell'on. avv Giovanni Bovetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1962

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il bilancio*
LA MALFA

*Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1962*
*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 60*

(4677)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

**Autorizzazione alla « Società Italiana Cauzioni » con sede in Roma, ad estendere l'esercizio assicurativo del ramo credito alla categoria del « credito all'esportazione ».**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 23 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la « Società Italiana Cauzioni », con sede in Roma — già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami « cauzioni » e « credito per le categorie crediti commerciali, crediti per vendite a rate e crediti ipotecari ed agrari » — ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo del ramo credito alla categoria del « credito all'esportazione »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società Italiana Cauzioni » (S.I.C.), con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio assicurativo del ramo credito alla categoria del « credito alla esportazione ».

Roma, addì 25 giugno 1962

*Il Ministro*: COLOMBO

(4720)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

**Dichiarazione di pubblica utilità delle opere principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della centrale telefonica urbana di Sesto San Giovanni.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto legislativo 28 agosto 1924, n. 1269 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella I Zona; convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 180 del Codice P. T. approvato con regio decreto 27 febbraio 1926, n. 645;

Vista la domanda in data 2 gennaio 1962, presentata dalla STIPEL intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere principali ed accessorie necessarie per l'ampliamento dell'edificio e degli impianti della centrale telefonica urbana di Sesto San Giovanni;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono necessario l'ampliamento della predetta centrale telefonica urbana di Sesto San Giovanni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere principali ed accessorie necessarie all'ampliamento della centrale telefonica urbana di Sesto S. Giovanni, della concessionaria STIPEL.

Art. 2.

Le espropriazioni e i lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro diciotto mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimate entro ulteriori diciotto mesi dalla data precedente.

Roma, addì 25 giugno 1962

*Il Ministro*: CORBELLINI

(4721)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

**Dichiarazione di pubblica utilità delle opere principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della centrale telefonica urbana di Milano, denominata « Turro ».**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto legislativo 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella I Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 180 del Codice P. T. approvato con regio decreto 27 febbraio 1926, n. 645;

Vista la domanda in data 2 gennaio 1962 presentata dalla STIPEL intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere principali ed accessorie necessarie per l'ampliamento dell'edificio e degli impianti della centrale telefonica urbana di Milano, denominata « Turro » sita in via Marco Aurelio;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono necessario l'ampliamento della predetta centrale telefonica urbana « Turro »;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della centrale telefonica urbana di Milano, denominata « Turro » e sita in via Marco Aurelio, della concessionaria STIPEL.

Art. 2.

Le espropriazioni e i lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro diciotto mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimate entro ulteriori diciotto mesi dalla data precedente.

Roma, addì 25 giugno 1962

*Il Ministro*: CORBELLINI

(4722)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

**Proroga della delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda per l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 250 e 19 maggio 1950, n. 327, contenenti norme di attuazione di detto Statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministero per l'agricoltura e per le foreste a delegare al Presidente della Giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i propri decreti 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1951, registro n. 12, foglio n. 185; 20 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1952, registro n. 11, foglio n. 4; 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1953, registro n. 11, foglio n. 385; 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1954, registro n. 13, foglio n. 220; 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1955, registro n. 12, foglio n. 362; 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1956, registro n. 24, foglio n. 9; 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1957, registro n. 17, foglio n. 84; 17 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1958, registro n. 18, foglio n. 77; 19 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1959, registro n. 14, foglio n. 346; 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1960, registro n. 17, foglio n. 76; con i quali tale delega venne conferita per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61;

Visto il proprio decreto 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1961, registro n. 20, foglio n. 368, con cui si proroga la delega al Presidente della Giunta regionale sarda al 30 giugno 1962;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la delega fino al 30 giugno 1963;

Decreta:

E' prorogata, fino al 30 giugno 1963, la delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda con i decreti ministeriali di cui alla premessa, per l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037 in relazione alle somme specificatamente stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

*Il Ministro*: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1962*
*Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 269.* — ANGELINI

(4655)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

**Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Firenze.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1960, con il quale

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Firenze e nel quale sono riportate:

*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

*b*) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) 34 | via Rosano dal confine di Firenze presso la Nave per Candeli e Rosano alla Strada statale n. 67 in Pontessieve | km. | 13,950 |
| 2) 56 | via del Brollo e Poggio alla Croce da Figline Valdarno per Poggio alla Croce a Grassina sulla provinciale Chiantigiana per Grassina | » | 21,440 |
| 3) 64 | Certaldese da Gambassi sulla provinciale Volterrana a Certaldo sulla provinciale Val d'Elsa | » | 9,070 |
| 4) 79 | via Lucardese da Montespertoli sulla provinciale Volterrana per Lucardo a Certaldo sulla provinciale Val d'Elsa | » | 15,073 |
| 5) 89 | strada del Bombone da Rignano per Bombone a Torre a Cona sulla provinciale Areatina San Donato | » | 6,467 |
| 6) 91 | strada di Pomino da Pian dei Castiglioni sulla Strada statale n. 67 per Pomino a Borselli sulla Strada statale n. 70 | » | 13,000 |
| 7) 93 | Certaldese San Casciano Val di Pesa per San Pancrazio alla via Lucardese presso Lucardo | » | 13,100 |
| 8) 101 | via di San Donato in Poggio da Le Vedute sulla provinciale Val di Nievole al confine con la provincia di Pisa | » | 11,950 |
| 9) 107 | strada di Legri e del Carlone dalla Chiusa sulla provinciale militare per Barberino per Legri al Carlone sulla Strada statale n. 65 | » | 11,211 |
| 10) 119 | strada del Palagione dalla Chiantigiana per Grassina presso Strade in Chianti a San Polo | » | 6,000 |
| | | km. | 121,161 |

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 26 settembre 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Firenze in data 28 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le dieci strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

*Il Ministro*: SULLO

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

**Classificazione tra le provinciali di cinque strade in provincia di Grosseto.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

*b*) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Alberese: dalla strada statale Aurelia km. 174 per l'Alberese alla stazione di Alberese Strada statale Aurelia Km. 13.500;

2) Aurelia-Braccio Scarlino-Puntone: dal km. 222 della statale Aurelia presso la stazione di Scarlino al Puntone sulla strada delle Collocchie km. 10.400;

3) Strada n. 7: dalla statale Aurelia km. 146, alla strada statale 74, alla provinciale di Fonteblanda presso la Marta km. 13.258;

4) Strada del mare (Scoglietto): da Sperlogaia al mare km. 7.000;

5) Prato della Contessa: dalle Aiole alla strada della Faggia: km. 7.500;

che sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 13 aprile 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Grosseto in data 27 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126 sono classificate provinciali le cinque strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

*Il Ministro*: SULLO

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

**Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Palermo.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge, della Amministrazione provinciale di Palermo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le strade:

| | |
|---|---|
| 1) dal bivio Villafrati sulla strada statale n. 121 per Mezzoiuso-Campofelice di Fitalia e Prizzi al bivio sulla strada statale n. 118 | Km. 35,700 |
| 2) Da Boccadifalco a San Martino delle Scale fino al piazzale Golga | » 9,000 |
| 3) Dal bivio Gioia per Blufi-Firrarello e Locali al bivio Locati | » 5,800 |
| 4) Dal bivio Pietra sulla strada statale n. 120 per Scalfani Brignoli al bivio sulla Caltavuturo-Valledolmo nei pressi della km.ca 18 | » 10,850 |
| Sommano | Km. 61,350 |

che sono classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 12 aprile 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Palermo in data 28 giugno 1962;

Decreta:

Ai sensi per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le quattro strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

*Il Ministro*: SULLO

(4800)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1962.

**Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1960, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita, nella provincia di Lucca presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

*Presidente*:

Lello dott. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Niccolai dott. Luciano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri*:

Poli ing. Livio, rappresentante del Genio civile;

Chisenti rag. Filiberto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Manoni dott. Romolo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Della Rocca rag. Alfredo, Pacini Paolo, Licheri Piergiorgio, Lenzi A. Giuseppe, Macchiarini Mario, Bianchi Alfredo e Ratti Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Billi dott. ing. Augusto, Niccolai dott. Gisberto, Parducci dott. Claudio e Giovannetti dott. Omero, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Santi Cesare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1962

*Il Ministro* BERTINELLI

(4716)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1962.

**Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264 che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri delle Commissioni provinciali per il collocamento

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita, nella provincia di Ferrara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

*Presidente*:

De Sanctis dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bertesina dott. Livio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri*:

Astolfi ing. Guido, rappresentante del Genio civile;

Mascellani dott. Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Navarra dott Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Grandi Achille, Graziani Armando, Malusardi Valeria, Montanari Federico, Baraldi Sauro, Cavalieri Antonio e Modonesi Arnaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Marani avv. Manlio, Travasoni Giuseppe, Arraneo dott. Andrea e Santini cav. uff. rag. Gaetano, rappresentanti dei datori di lavoro:

Dalpasso cav. Delfino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1962

*Il Ministro*: BERTINELLI

(4714)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

**Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Perugia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739:

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Perugia;

Decreta:

Per la provincia di Perugia, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Valfabbrica, per le località Casacastalda, Poggio Morico;

comune di Bastia Umbra, per le località Ospedalicchio, Costano e S. Lorenzo;

comune di Deruta, per le località Borgo, Caprara, Casalina, Castel Leone, Sant'Angelo di Celle, San Nicolò di Celle, Santa Maria, Ripabianca;

comune di Perugia, per le località Bosco, Civitella Benazzone, Collestrada, Colombella Fontignano, Fratticciola Selvatica, Lidarno, Monte Petriolo, Morleschio, Mugnano, Oscano, Parlesca, Piccione, Pietramelina, Pieve Pagliaccia, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, Ponte Valleceppi, Ponte San Giovanni, Rancale, Ramazzano, Rancolfo, Sant'Egidio, Sant'Enea, San Fortunato, Santa Maria Rossa, San Martino in Campo, San Martino in Colle, Solfagnano;

comune di Torciano, per le località Brufa, La Madonnina, Ponte Nuovo, Rosciano;

comune di Bettona, per le località Colle, Madonna del Ponte;

comune di Assisi, per le località Armenzano, Costa di Trex, Capodacqua, Castelnuovo, Pieve San Nicolò, Porziano, Rivotorto, Santa Maria di Lignano, Tordandrea;

comune di Città della Pieve, per le località Cardelle, Casaltondo, Fornace, Moiano, Salci, San Bartolomeo, Selve;

comune di Castiglione del Lago, per le località Casa Maggiore, Cozzano, Gioiella, Petrignano del Lago, Porto, Pozzuolo, Strada, Vaiano, Laviano;

comune di Paciano, per le località Case, Fonte Paciano, Le tre case, Napiccola, Varacca;

comune di Piegaro, per le località Castiglion Fosco, Collebaldo, Gaiche, Ierna, Maceretò, Pietrafitta, Polardo;

comune di Panicale, per le località Capannara, Maceretо; Migliaiolo, Missiano, Mongiovino Vecchio, Palazzone, Tavernelle;

comune di Gualdo Cattaneo, per le località Ceralto, Cisterna, Grutti, Madonna della Puglia, Marcellano, Pomonte, Pozzo, Saragano, San Terenziano, Villa;

comune di Nocera Umbra, per le località Casebasse, Mascionchie, Parrano, Passigliano, Ponte, Schiagni, Sorifa, Villa di Postignano;

comune di Montefalco, per le località Casale, Colle San Clemente, Cortignano, Fabbri, Fratta, Turrita;

comune di Valtopina, per le località Capranica, Quercie, San Pietro;

comune di Sellano, per le località I Molini, Orsano, Montesanto, Postignano, San Martino, Villamacina;

comune di Foligno, per le località Annifo, Belfiore, Budino, Cancelli, Capodacqua, Casenove, Casevecchie, Cassignano, Colfiorito, Colle San Lorenzo, Pale, Pisenti, Pontecentesimo, Rasiglia, San Giovanni Profiamma, Scopoli, Colle San Lorenzo presso Monte Serrone;

comune di Spello, per le località Castellaccio, Collepino, San Giovanni, San Fortunato, Torre Acquadino;

comune di Cannara, per le località Colle Mancio, Destra Topino, Madonna della Neve;

comune di Bevagna, per le località Cantalupo, Castelbuono, Limigiano, Gaglioli;

comune di Massa Martana, per le località Castel Rinaldi, Fornace Belvedere, Viepri;

comune di Todi, per le località Cecanibbi, Chioano, Colvalenza, Due Santi, I Cappuccini, Ilci, Montemolino, Pantalla, Pian di Porto, Pian di San Martino, Pontecuti, Porchiano, Rosceto, San Giacomo, Stazione Ponte Rio, Torrececcona, Vasciano;

comune di Collazzone, per le località Assignano, Canalicchio, Casalalta, Collepepe, Gaglietole, Le Forche, Piedicolle;

comune di Marsciano, per le località Ammeto, Castello Delle Forme, Castiglione della Valle, Compigna-

no, Morcella, Morelli, Olmeto, Pieve Caina, Riganello, Sant'Andrea, Sant'Apollinare, San Biagio della Valle, Sant'Elena, San Valentino;

comune di Fratta Todina, per le località Casale San Silvano, Montione, Pian dei Frati, Stazione Fratta Todina;

comune di Monte Castello di Vibio, per le località Carnevali, La Torre, San Lorenzo, San Martino;

comune di Gubbio, per le località Branca, Belvedere, Biscina, Carestelle, Careste, Carbonesca, Campo Reggiano, Colpalombo, Ghigiano, Il Poggetto, Mengara, Montelovesco, Nerbisci, Padule, Petroia, Pisciano, Ponte degli Assi, Sant'Apollinare, Sant'Angelo d'Assino, San Bartolomeo, Santa Maria di Burano, Santa Cristina, San Lazzaro, Scritto, Serra Brunamonti, Torre Calzolari, Torre dell'Olmo, Vallingegno, Villamagna, Monteluiano, Madonna della Pieve;

comune di Sigillo, per le località Case le Ranche, Le Caselle, Scirca, Tiola;

comune di Costacciaro, per le località Col Martino, Costa San Savino, Rubbiano, Villa Col dei Canali;

comune di Gualdo Tadino, per le località Badia Val di Rasina, Caprara, Cerqueto, Corraduccio, Morano, Molino Alogne, Palazzo, Pieve di Compresseto, Poggio Sant'Ercolano, Sant'Antonio della Rasina, Sant'Ippolito, San Pellegrino;

comune di Fossato di Vico, per le località Colbassano, Colle;

comune di Scheggia e Pascelupo, per le località Botano, Fiume, Isola Fossara, Le Casacce, Perticano, Ponte Calcara, Scheggia;

comune di Città di Castello, per le località Col di Pozzo, Lerchi, Morra, Piosina, San Secondo, San Patrignano, Trestina;

comune di San Giustino, per le località Capanne, Selci, Uselle, Renzetti;

comune di Montone, per le località Carpini, San Lorenzo, Santa Maria da Sette;

comune di Citerna, per le località Fighille, Pistrino;

comune di Monte Santa Maria Tiberina, per le località Gioiello, Trevine, Verciano;

comune di Pietralunga, per le località Sant'Andrea e San Felice;

comune di Norcia, per le località Castelluccio, Ospedaletto;

comune di Monteleone di Spoleto, per le località Ruscio e Trivio;

comune di Scheggino, per le località Ceselli, Civitella, Colle Fabbri, Pozzana, San Valentino;

comune di Sant'Anatolia di Narco, per le località Castel San Felice e San Martino;

comune di Cerreto di Spoleto, per le località Borgo Cerreto, L'Immagine, Ponte, Ponte Sargano, Triponzo;

comune di Vallo di Nera, per le località Piedipaterno, Valle Fiume Nera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RUMOR

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

(4780)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

**Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Brescia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Brescia;

Decreta:

Per la provincia di Brescia, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Angolo, per le località Anfurro, Mazzunno, Terzano;

comune di Paisco Loveno, per le località Loveno, Grumello, Paisco;

comune di Berzo Demo, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Monte;

comune di Berzo Inferiore, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Plagna;

comune di Bienno, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio;

comune di Borno, per le località Pallino, Avendone, Pian di Borno, Cogno;

comune di Braone, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio;

comune di Breno, per le località Pescarzo di Breno, Lezio, Astrio, Degna, Pian d'Astrio;

comune di Capo di Ponte, per le località Cemmo e Pescarzo;

comune di Cedegolo, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Grevo;

comune di Cerveno, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio;

comune di Ceto, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Nadro;

comune di Cevo, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Andrista;

comune di Cimbergo, per le località Volano e Dafus;

comune di Corteno, per le località Campovecchio, Galleno, Ronco, Lombro, Megno, Daverio, Santicolo;

comune di Edolo, per le località Certenedolo, Mu, Vico;

comune di Esine, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per le località Plemo e Sacca;

comune di Gianico, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio;

comune di Incudine, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Davenno;

comune di Losine, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio;

comune di Malegno, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Lanico;

comune di Malonno, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Lava;

comune di Monno, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Dorena;

comune di Niardo, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio;

comune di Ossimo, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio;

comune di Pisogne, per le località Sedergno, Pontasio, Grignaghe, Sanvico, Fraine, Palotto;

comune di Ponte di Legno, per le località Pezzo, Zuanno, Precasaglio, Valbione, Zezzine;

comune di Prestine, per le località Ronzone, Dalmone, Campolaro;

comune di Saviore, per le località Ponte, Fresine, Valle;

comune di Sellero, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Novelle:

comune di Sonico, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per le località Rino e Garda;

comune di Temù, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per le località Pontagna e Villa d'Allegno;

comune di Vezza d'Oglio, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Oglio e per le località Plazza, Davena, Grano, Tu;

comune di Vione, per il territorio compreso tra il centro abitato e il fiume Oglio e per la località Cané;

comune di Bagolino, per il territorio compreso fra il centro abitato e il Caffaro e per le località Cerreto, Prada, Ponte Caffaro;

comune di Barghe, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Chiese e per la località Fossane;

comune di Lavenone, per il territorio compreso fra il centro abitato e il fiume Chiese e per le località Presegno, Bisenzio, Vaiale e Maer;

comune di Bovegno, per le località Piano, Ludizzo, Zigolo, Magno, Graticelle;

comune di Collio, per le località Memmo, Tizio, Ivino, San Colombano;

comune di Sarezzo, per le località Valgobbia, Zanano, Noboli, Ponte Zanano;

comune di Villa Carcina, per le località Cailina, Carcina, Pregno, Villa Cogozzo;

comune di Cividate Camuno, per le località Prada e Boleno in destra e sinistra dell'Oglio;

comune di Darfo, per le località Angone, Erbanno, Boario, Isola Pellalepre, Corna, Montecchio, Bessimo in destra e sinistra dell'Oglio;

comune di Concesio, per le località Codolazza, Costorio, Ponte per San Vigilio e Campagnole;

comune di Castel Mella, per le località Onzato e Colorne;

comune di Dello, per la località Corticelle Pieve;

comuni di Azzano Mella e Capriano del Colle, per le località Fienil Belasi, Ponte Gatello, Michela e Belvedere;

comune di Seniga, per le località Goraro, Fienil Lungo, Regona, Santa Maria di Comella, Fienil del Conte, Secco;

comune di Palazzolo sull'Oglio, per il territorio compreso fra il centro abitato del comune di Palazzolo sull'Oglio e il centro abitato del comune di Pontoglio, interessante una striscia della larghezza media di metri 50 lungo la sponda sinistra dell'Oglio;

comune di Orzinuovi, per le località Malpaga, Madonnina dell'Oglio, Barco;

comuni di Pontoglio, Urago d'Oglio, Rudiano, Roccafranca, per il territorio dal centro abitato di Pontoglio fino al confine con il comune di Orzinuovi, per una striscia della larghezza di metri 150 lungo la sponda sinistra del fiume Oglio;

comune di Villachiara, per le località Buonpensiero, Villagana, Villabona;

comune di Borgo San Giacomo, per la località Acqualunga;

comune di Verolavecchia, per le località Villanuova, Monticelli d'Oglio;

comune di Brescia, per la località Santa Maria Bambina;

comune di Ghedi, per le località Motte, Belvedere, Prandoni;

comune di Montichiari, per la località Ponte Chiese;

comune di Calvisano, per la località Mezzane;

comune di Carpenedolo, per le località Sassonia e Neghelli;

comune di Acquafredda, per la località Ponte Chiese;

comune di Artogne, per le località Piazze, Boschine, Tezze, Re d'Artogne;

comune di Pian Camuno, per le località Vissone, Crocette, Pitala, Carretti, Gratacasolo;

comuni di Offlaga, Manerbio, Leno, Cigole, Pavone Mella, Milzano, Paralboino, per il territorio compreso tra il confine dei comuni di Offlaga e Dello ed il confine dei comuni di Pralboino e Seniga, costituito da una striscia della larghezza media di ml. 100 lungo la sponda sinistra del fiume Mella e da altra striscia di uguale ampiezza media sulla sponda destra;

comune di Quinzano d'Oglio, per l'intera striscia del territorio comunale, della larghezza media di ml. 150, lungo la sponda sinistra dell'Oglio;

comuni di Pontevico e Alfianello, per una striscia, della larghezza media di ml. 150, lungo la sponda sini-

stra dell'Oglio, dal confine del comune di Pontevico col comune di Verolavecchia sino al confine del comune di Alfianello col comune di Seniga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RUMOR

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

(4771)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

**Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Terni, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Terni;

Decreta:

Per la provincia di Terni, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Fabro, per l'intero territorio comunale;

comune di Montegabbione, per le località Montegiove, Castel di Fiori, Faiolo, Colavelci, Tabiano, La Scarzuola, Pian di Scale, Capannari, Cerqueto, Pantano, Colle e Valiana;

comune di Monteleone d'Orvieto, per le località San Lorenzo, Colle, Santa Maria, Fornace, Madonna delle Grazie, Olmella, Tarbara, Spiazzolino, San Bastone, Poderocchio, Pianpistolla, Po del Rosso;

comune di Ficulle, per le località Olevole, Sala, Badia, Pollaceto, Riolungo, Mealla, Costansegna, Castelluccio, Picina, Casellina, Civitelle, Torrone, Grassino, San Quirico, La Torre;

comune di Parrano, per le località Visciano, Peangio, Casella, Le Fabbriche, Cesarea, La Bissa, Manziano;

comune di San Venanzo, per le località San Marino, Settano, Cittina, Ripalvella, Collelungo, Civitella de' Conti, Poggio, Aquilone, Poderaccio, Frialla, Cornia, Cervella, Celle;

comune di Castel Viscardo, per le località Monterubiaglio, Viceno, Borgata Stazione, Cecci, Salceto, l'Aiuccia, Santa Maria, Santa Rufina, Torre della Fame;

comune di Allerona, per le località Palombara, Palombara, Monte Regola, Sant'Andrea, Sant'Abbondio, Casette, Riparossa, Belvedere di Meana, Tonda, Torre Bisenzio, Bargiano, Bardanella la Casa, Bruciata, Poggio Barile, Meana;

comune di Castel Giorgio, per le località Porazza, Fagiolo, Torraccia, Casanuova, Poderetto, Pasquino, Pecorone, Brozzo;

comune di Porano, per le località Radice, Montevernite, La Valle;

comune di Orvieto, per le località Roccaripesena, Benano, Bardano, Bagni, Morrano nuovo, Corbara, Sant'Egidio, Botto, Canale;

comune di Baschi, per le località Civitella de' Pazzi, Scoppieto, Acqualoreto, Collelungo;

comune di Montecchio, per le località Michele, Caselle, Cordigliano, La Barca di Renaro, Mulinella, Casetta, Casertena, Moreno, Frattecchia;

comune di Guardea, per le località Cocciano, Frattuccia, La Pieve, Mezzeria, Madonna del Porto;

comune di Alviano, per le località San Rocco, Villa, Carpineto, Marcucci, Pian della Nave, San Valentino, Stazione, Rinaldi, San Silvestro;

comune di Lugnano in Teverina, per le località Porcareccia, San Paolo, La Vigna, Archignano, Prato, Ripa, Cappuccini;

comune di Attigliano, per l'intero territorio comunale;

comune di Giove, per le località Palombara, La Mola, Pescicoli, Anticaria, Fontana del Pubblio;

comune di Penna in Teverina, per l'intero territorio comunale;

comune di Amelia, per le località S. Bucetole, Fornole, Montecampano, Macchie, San Cristoforo, Le Rotte, Spedale, Caprareccia, Castelluccio, Ospedaletto, Sant'Antimo, Genzano, Sarchiano, Roccalto, La Calce, Cerri, Alta, Palombara;

comune di Narni, per le località La Quercia, Capitone, Fiaiola, San Faustino, Castelvecchio, Schifanoia, Gualdo, Guadamello, Montoro, Nera Montoro, Stifone, San Liberato, San Vito, Calamone, La Presa, Ponte dell'Aia, Cardaro, Montini, Buffone, Casalone, San Pellegrino, Corgnola, Belvedere, Colle Stoppione, Camminate;

comune di Otricoli, per le località Valle Fredda, Otria, Colle Sole, Villa Santa Maria;

comune di Calvi dell'Umbria, per le località Poggiolo, Santa Maria della Neve, Santa Maria Maddalena, San Giacomo, Moretti, Stentelli, Passatore, Lucagnolo, San Carlo;

comune di Terni, per le località Colle dell'Oro, Villa Palma, Maratta, Sabbione, Macchia Grossa, Mazzancollo, Canale, Piediluco, Collescipoli, Torre Orsina piano, Collestatte piano;

comune di Arrone, per la località I Piani;

comune di Montefranco, per la località I Piani;

comune di Ferentillo, per le località I Piani di Ferentillo, Le Mura, I Piani di Macenano, I Piani di Terria, San Mamiliano;

comune di Stroncone, per le località Valle dell'Aia, Finocchieto, Coppe, Montemaggio;

comune di San Gemini, per le località Poggio Azuano, Valle Antica, Quadrelletto, Montepulciano, Collepizzuto, Colle d'Ozio;

comune di Montecastrilli, per le località Castel dell'Aquila, Toscolano, Piagiarelle, Sismano, Dunarobba, Poggio San Giovenale, Collesecco, Fornacchia, Castelfranco;

comune di Acquasparta, per le località Casigliano, Rosaro, Configni, Selvarelle, Le Grotte, Madonna del Soccorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RUMOR

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

(4779)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

**Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Siracusa.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Siracusa e nel quale sono riportate:

*a*) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

*b*) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Vista la deliberazione in data 26 agosto 1961, n. 994, con la quale l'Amministrazione provinciale di Siracusa, nel chiedere che le strade:

*a*) Palazzolo - Falabia - Castelluccio: dalla strada provinciale « Palazzolo-Testa dell'Acqua-Noto », a circa km. 2 + 500 dall'abitato di Palazzolo, per Falabia, contrada Mucia, fino alla strada provinciale « Noto-Giarrata » presso Castelluccio (km. 17 + 000);

*b*) Cifalino - Passo Barone - Contrada Zappulla: dalla strada Critazzo - Cifalino presso Cifalino, per passo Barone, contrada Calabro fino alla strada Floridia - Monasteri Canicattini presso contrada Zappulla (km. 5 + 000), siano classificate tra le provinciali ai sensi della citata legge n. 126, ha fatto presente che le suddette strade avevano i prescritti requisiti prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che, pertanto, le strade in parola avrebbero dovuto essere comprese nel piano anzidetto, a termini del primo comma del citato art. 16;

Ritenuto che detta delibera è stata pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana in data 18 novembre 1961, n. 47;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto 22 giugno 1962, n. 1285 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto essere classificate provinciali ai sensi degli articoli 16, 18 e 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di cui alle premesse sono incluse nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 9 maggio 1960, e sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

*Il Ministro*: SULLO

(4663)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1962.

**Ricostituzione del Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti mezzadri e coloni preso l'I.N.P.S.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 relativa alla estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1958 con il quale è stato costituito il Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il Comitato di vigilanza della gestione speciale precitata è scaduto per compiuto quadriennio e che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua ricostituzione;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della gestione speciale della assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto che la presiede, dai seguenti membri:

Fazio avv. Nicola, Rossi geom. Giovanni, Truzzi on. Ferdinando, Vicentini on. dott Rodolfo e Villanova Antonio, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Biagini Mina, Luciani rag. Ugo, Lugli Gaetano, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Micheli dott. Luigi e Trapani Lombardo dott. ingegnere Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria e colonia;

Melilli dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pieri rag. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1962

*Il Ministro*: BERTINELLI

(4744)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1962.

**Approvazione della nuova tariffa di assicurazione sulla vita denominata « Polizza della Casalinga », in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita:

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 37 « Polizza della Casalinga », relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita al 60° anno di età della beneficiaria assicurata, con rimborso di una quota parte dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 9 agosto 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4828)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società ing. Pacilli e C., con sede in L'Aquila.**

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società ing. Pacilli e C., con sede in L'Aquila.

(4479)

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autotrasporti Interregionali - S.A.I., con sede in Campobasso.**

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autotrasporti Interregionali S.A.I., con sede in Campobasso.

(4480)

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Donato di Fonzo e Fratelli, con sede in Vasto (Chieti).**

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Donato Di Fonzo e Fratelli, con sede in Vasto (Chieti).

(4481)

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Tessitore (S.A.T.), con sede in Vasto (Chieti).**

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autoservizi Tessitore (S.A.T.), con sede in Vasto (Chieti).

(4482)

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autotrasporti Maiella, con sede in Chieti.**

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autotrasporti Maiella, con sede in Chieti.

(4483)

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Italiana Autoservizi Mediterranei in Concessione - S.I.A.M.I.C., con sede in Ferrara.**

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Italiana Autoservizi Mediterranei in concessione S.I.A.M.I.C., con sede in Ferrara.

(4484)

**Scioglimento di trentasette cooperative di varie Provincie senza nomina di liquidatori**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 luglio 1962 le seguenti Società Cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Appia », con sede in Avellino, costituita in data 19 giugno 1958, per rogito Sarno, rep. 1817;

2) Società cooperativa agricola « Eugenio Pacelli », con sede in Altamura (Bari), costituita in data 23 marzo 1959, per rogito Augerosa, rep. 2131;

3) Società cooperativa edificatrice « Fiamme d'Oro », con sede in Bologna, costituita in data 26 marzo 1955, per rogito Filiberti, rep. 5196;

4) Società cooperativa edilizia « Colombo Porta Trento », con sede in Brescia, costituita in data 26 settembre 1958, per rogito Metelli, rep. 9406;

5) Società cooperatica edilizia « Nicolò Tartaglia Porta Venezia », con sede in Brescia, costituita in data 8 novembre 1958, per rogito Metelli, rep. 9449;

6) Società cooperativa produzione e lavoro « Cooperativa muratori La Rondinella », con sede in Brescia, costituita in data 24 maggio 1956, per rogito Bettoni, rep. 22945;

7) Società cooperativa edilizia « Romanino Porta Trento », con sede in Brescia, costituita in data 26 settembre 1956, per rogito Metelli, rep. 9405;

8) Società cooperativa edilizia « Iustitia », con sede in Brescia, costituita in data 27 giugno 1952, per rogito Stivala, rep. 10130;

9) Società cooperativa edilizia « Atlas Porta Venezia », con sede in Brescia, costituita in data 13 ottobre 1958, per rogito Stivala, rep. 9425;

10) Società cooperativa edilizia « Medusa », con sede in Borgosatollo (Brescia), costituita in data 4 gennaio 1958, per rogito Cicognini, rep. 973;

11) Società cooperativa agricola « Caseificio Sociale Sellero », con sede in Sellero (Brescia), costituita in data 14 dicembre 1955, rep. 577;

12) Società cooperativa lavoro fra lavoratori della calce « Stella Bianca », con sede in Villa Castelli (Brindisi), costituita in data 27 agosto 1955, per rogito Bernardini, rep. 74771;

13) Società cooperativa edilizia « Amicizia », con sede in Cuneo, costituita in data 16 novembre 1958 per rogito Cavallo, rep. 6755;

14) Società cooperativa edilizia « Cooperativa Edile Nova », con sede in Cuneo, costituita in data 6 dicembre 1954, per rogito Garro, rep. 12653;

15) Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Cuneo, costituita in data 8 febbraio 1957, per rogito Cavallo, rep. 5819;

16) Società cooperativa edilizia « La Nuova », con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), costituita in data 2 novembre 1948, per rogito Gancia, rep. 7784;

17) Società cooperativa agricola e di consumo « Lega dei contadini di La Forma (Serrone), con sede in La Forma (Frosinone), costituita in data 22 settembre 1946, per rogito Jannetti, rep. 6922;

18) Società cooperativa edilizia « Speranza », con sede in Genova, costituita in data 19 gennaio 1956, per rogito Ferrando, rep. 3032;

19) Società cooperativa edilizia « Alfa », con sede in Genova, costituita in data 21 marzo 1950, per rogito Salina, rep. 4636;

20) Società cooperativa produzione e lavoro « Metalmeccanica Coomet », con sede in Genova, costituita in data 2 ottobre 1951, per rogito Ghigliotti, rep. 2570;

21) Società cooperativa edilizia « Postrad », con sede in Genova, costituita in data 8 marzo 1955, per rogito Barletti, rep. 40695;

22) « Società cooperativa edilizia fra lavoratori », con sede in Genova, costituita in data 6 aprile 1950, per rogito Giannattasio, rep. 2893;

23) Società cooperativa edilizia « Unione Operaia », con sede in Genova Sestri, costituita in data 15 marzo 1946, per rogito Traverso, rep. 21877;

24) Società cooperativa agricola e di consumo « A.C.L.I. », con sede in Genova Cornigliano, costituita in data 2 maggio 1947, per notaio Casaccia, rep. 10441;

25) Società cooperativa la tecnica edilizia « CO.L.T.E. tra partigiani, combattenti, reduci e lavoratori dell'edilizia », con sede in Cicagna (Genova), costituita in data 26 dicembre 1946, per rogito Galvagna, rep. 543;

26) Società cooperativa agricola di consumo « Nassano Romeo », con sede in Orero (Genova), costituita in data 23 maggio 1946, per rogito Dondero, rep. 6831;

27) Società cooperativa produzione e lavoro « Pace e Lavoro », con sede in Campotosto (L'Aquila), costituita in data 30 settembre 1956 per rogito Recco, rep. 10265;

28) Società cooperativa produzione e lavoro « Cooperativa provinciale fra venditori ambulanti di tessuti, abbigliamento, mercerie ed affini », con sede in Gallipoli (Lecce), costituita in data 8 ottobre 1958, per rogito Pellegrino, repertorio 6908;

29) Società cooperativa edilizia « Artiade », con sede in Milano, costituita in data 12 dicembre 1956, per rogito Guidi, rep. 240;

30) Società cooperativa edile « Buon Cammino », con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 26 febbraio 1954, per rogito Bagella, rep. 4964;

31) Società cooperativa di consumo « Sorbolongo », con sede in Sorbolongo di S. Ippolito (Pesaro), costituita in data 27 novembre 1945, per rogito Cartacci, rep. 1146;

32) Società cooperativa edile agricola e di consumo « Roma » fra operai ed impiegati della Capitale, con sede in Roma, costituita in data 21 giugno 1947, per rogito Capo, rep. 56796;

33) Società cooperativa produzione e lavoro « Fertilagro » con sede in Roma, costituita in data 12 novembre 1957, per rogito Cloriani, rep. 23168;

34) Società cooperativa edilizia tra impiegati dello Stato « Stella Alpina » con sede in Sondrio, costituita in data 27 ottobre 1954, per rogito Cao, rep. 1503;

35) Società cooperativa edilizia « Fac Tibi Arcam », con sede in Orvieto (Terni), costituita in data 28 maggio 1954, per rogito Pettirossi;

36) Società cooperativa agricolo artigiana « Unione Carnici in Paraguaj U.C.I.P. », con sede in Tolmezzo (Udine), costituita in data 8 giugno 1948, per rogito Recla, rep. 9205;

37) Società cooperativa agricola « S. Giuseppe fra capi di famiglia numerosa », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita in data 4 dicembre 1958, per notaio Tappella, rep. 555.

**(4640)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Divieti di caccia e uccellagione**

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Bova Superiore (Reggio Calabria), dell'estensione di ettari 550, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

*nord*: dall'incrocio tra il sentiero che sale dalla f.ra Cambi, con la strada carrozzabile Bova Superiore-Casalnuovo individuato dal tombino stradale contraddistinto dalla quota 1186, quindi lungo la citata strada per Km. 2,100 all'incrocio con la mulattiera che risale da Pietracalcina;

*est*: dal citato incrocio lungo la mulattiera che dalla carrozzabile Bosa Superiore-Casalnuovo discende verso Pietracalcina, quindi lungo un ramo secondario della f.ra di Palizzi fino alla confluenza con questa fiumara della quale segue l'asta principale attraverso le contrade Serro Castello (in destra) Cuverna (in sinistra) e varie altre fino alla confluenza, a quota 440, della f.ra Palizzi con la f.ra Cambi;

*sud*: il citato punto di confluenza tra le fiumare Palizzi e Cambi a quota 440;

*ovest*: dal predetto limite sud il confine risale la f.ra Cambi attraverso le contrade Parisi e Candiano (in destra) e Vardari (in sinistra) fino a quota 1188; da questo punto lungo il sentiero che incrocia la strada carrozzabile fino al tombino di quota 1186.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Reggio Calabria e Cardeto (Reggio Calabria), dell'estensione di ettari 470, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

*nord*: dalla località Acqua di Condo segue la mulattiera che passa per le contrade Maiorana, Ciraolo, Cavalleria fino all'incrocio ai piedi della collina di Guardiola;

*est*: dal citato incrocio, segue il sentiero che da Cavalleria porta alla contrada Latrù, Siceti fino al suo incrocio con la fiumara di Sant'Agata;

*sud*: dal citato incrocio segue l'asta della fiumara di Sant'Agata fino al molino Rossi a quota 501;

*ovest*: dal Molino Rossi, segue la mulattiera che sale fino al comune di Cardeto (centro abitato) indi segue la mulattiera che da Cardeto porta alla contrada Zuccaladi ed Acqua Condo.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Reggio Calabria e Cardeto (Reggio Calabria), della estensione di ettari 690, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

*nord*: dall'incrocio, a quota 1331 tra la strada statale 183 e la strada forestale carrozzabile per Montalto, fino in prossimità della contrada Tre Limiti a quota 1593;

*est*: da questo punto segue la mulattiera lungo il confine di comune verso Cappello Nero e poi Mano di Maddà, fino all'incrocio di mulattiera di Cacciadiavoli a quota 1673, che è anche incrocio dei confini dei comuni di Cardeto, Bagaladi, e di Roccaforte del Greco;

*sud*: dal citato incrocio segue l'asta del torrente Centri 1° fino al ponte omonimo sulla Strada statale 183;

*ovest*: dal ponte Centri 1° lungo la Strada statale 183 al ponte Vizanola a Sella Entrata alla contrada Gornelie fino all'incrocio della Stada statale 183 con la strada forestale di Montalto.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), dell'estensione di ettari 640, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

*nord*: a partire dall'incrocio del torrente Colsalvo con la fiumara di Valanidi a quota 253, successivamente segue il corso della fiumara di Valanidi fino al Vallone Trunca in località « Sapone » aq uota 622;

*est*: dalla citata località « Sapone » segue un fosso anonimo a quota 860 e quindi la mulattiera Capo Sant'Antonio Sapone fino ai Piano del Prete lungo il confine con il comune di Montebello; dall'incrocio del Piano del Prete lungo l'asta del fosso di Pedagulli, quindi devia su un fosso secondario in sinistra fino a quota 871 in contrada Pietra di Molino;

*sud*: da Pietra di Molino segue la mulattiera di Campitello Tagli dell'Argenteria - Spagnolo - G. Gattuso - Lipardi - S. Aniceto fino al segnale trigonometrico di Lavagna;

*ovest*: dal citato segnale di Lavagna, segue il fosso Colsalvo fino alla sua confluenza con la fiumara di Valanidi.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Foligno (Perugia), dell'estensione di ettari 1.400, delimitata dai seguenti confini.

Confini:

*nord*: monte Serrone, località Pianacce a quota 888, salendo verso Casale;

*est*: da Casale, lungo le pendici di monte Aguzzo a quota 950 fino a voc. Cupoli;

*sud*: lungo le pendici di monte Cologna a quota 790;

*ovest*: località Costa del Conte, da quota 790 scendendo a quota 418 fino ad incontrare la strada comunale Sasso Vivo-Abazzia.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 31 dicembre 1968, nella zona di Canolo, Mammola e San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), dell'estensione di ettari 665, delimitata dai seguenti confini.

Confini

*nord*: dal Km. 15,500 della strada che da San Giorgio Morgeto porta al quadrivio di Zomaro, segue la strada carreggiabile di Pettofondo fino all'incrocio con il fosso Solano;

*est*: dal suddetto incrocio segue prima l'asta del fosso Solano quindi del torrente Farla e successivamente del fosso Novito fino a quota 526 dove incrocia la mulattiera di Torno;

*sud*: dal citato incrocio fino a quota 804 dove si innesta con la strada carrareccia di Piano Ticchio fino all'incrocio in contrada Puntone, con la strada di Canolo Nuovo;

*ovest*: dal citato incrocio segue la strada di Canolo Nuovo fino all'incrocio con il Km. 17,800 della strada di S. Giorgio Morgeto-Zomaro; da tale incrocio segue la suddetta strada fino al Km. 15.500.

**(4749)**

## Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5916/2631, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Olivieri Giovanna, nata a Castiglione a Casauria il 28 marzo 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 155 riportate in catasto alle particelle numeri 32 (parte), 1/f del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 58 e 57.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5927/2620, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Battista Francesca, nata in Castiglione a Casauria il 20 dicembre 1920 e Di Battista Antonio, nato in Castiglione a Casauria il 21 maggio 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 1.490 riportate in catasto alle particelle numeri 378 parte, 385/f e 386/f e parte alle strade del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 360 e 361.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5921/2626, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giacomo Sabatino, nato a Castiglione a Casauria il 10 novembre 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 790 riportate in catasto alle particelle numeri 368/parte, 385/b, 386/b e parte alle strade del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 352 e 353.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5918/2629, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colella Serafino, nato a Castiglione a Casauria il 23 aprile 1878, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 790 riportate in catasto alle particelle numeri 102 (parte) e 62/i del foglio di mappa n. 6 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 200 e 199.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5931/2616, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quirini Bambina, nata a Castiglione a Casauria il 25 dicembre 1884, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 520 riportate in catasto alla particella n. 69 (parte) del foglio di mappa

n. 6 e alla particella n. 1/a del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 102 e 101.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5914/2633, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ventura Alfredo, nato a Castiglione a Casauria il 13 gennaio 1914 e Giuliani Palmina, nata a Castiglione a Casauria il 27 ottobre 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 3.260 riportate in catasto alle particelle numeri 31 parte e 1/e del foglio di mappa n. 9 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 55 e 56.

(4536)

### Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Canosa di Puglia

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5199/3018, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mangino Gerarda, nata a Canosa di Puglia il 19 ottobre 1921, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa » in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3.720 riportate in catasto alle particelle numeri 102/g e 106/h del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia, e nella planimetria tratturale con i numeri 15 e 33.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5198/3019, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Barbarossa Beniamino, nato in Canosa di Puglia il 27 marzo 1894, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3.630 riportate in catasto alle particelle numeri 102/f e 106/g del foglio di mappa n. 57, del comune di Canosa di Puglia, e nella planimetria tratturale con i numeri 16 e 34.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5197/3020, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lanotte Antonio, nato ad Andria il 2 gennaio 1887, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3.320 riportate in catasto alle particelle numeri 104/i e 104/l del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia, e nella planimetria tratturale con i numeri 22 e 23.

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 5200/3017, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fazio Samuele, nato in Canosa di Puglia il 7 maggio 1895, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3.950 riportate in catasto alle particelle numeri 102/e e 106/f del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia, e nella planimetria tratturale con i numeri 17 e 35.

(4535)

## MINISTERO DELLA SANITA'

### Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Naro

Con decreto ministeriale n. 300.8/61418 del 21 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Naro (Agrigento) di un terreno sito in Naro, del periziato valore di L. 4.851.000, della superficie di mq. 1617, posto nell'ex Convento di San Agostino distinto al n. 6499 del catasto fabbricati, foglio n. 64, parte n. 1ª, sub/b, confinante per due lati con piazza Padre Favara, con un fronte per lato (circa ml. 40) e per i rimanenti due lati con la parte restante dell'immobile del Comune.

(4865)

### Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Aurora »

Con decreto n. 793, del 30 luglio 1962, il sig. Tacchino Luigi domiciliato elettivamente in Castelletto d'Orba (Alessandria) è autorizzato alla libera vendita ad uso di bevanda, dell'acqua minerale bicarbonato-solfato-alcalino terrosa denominata « Aurora » che sgorga in località Lavagello nel territorio del comune di Castelletto d'Orba.

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo vichy della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnata da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 17 x cm. 11, stampate su fondo bianco e divise in tre riquadri.

Nel riquadro centrale, nel quale è raffigurata in colore verde pallido una fontana, si legge dall'alto in basso, a caratteri neri: « Acqua minerale - Sorgente Aurora - Castelletto d'Orba - Lavagello (Alessandria) ». Segue la seguente frase: « L'acqua Aurora è un'acqua essenzialmente da tavola con potere diuretico, indicata nelle insufficienze gastriche, epatiche, delle vie biliari e nelle leggere insufficienze pancreatiche. Prof. Michele Manara, direttore incaricato di Idrologia Medica di Genova — 12 febbraio 1962 — In fondo si legge « Ottima da tavola ».

Nel riquadro di sinistra sono riportati i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 15 febbraio 1961 dal prof. Carlo Bertoglio dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Catania. In fondo la frase « Acqua addizionata di CO-2 vetro e tappo sterilizzati e la ragione sociale e sede della ditta. Inferiormente gli estremi del presente decreto.

Nlla cornice di color verde pallido si legge, stampato in bianco « Sorgente Aurora ». Il tutto simile all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta, mediante apposita tubazione di vetro, posta in cunicolo ispezionabile, dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento e verrà imbottigliata con l'aggiunta di gas carbonico. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi in modo da evitare alterazione o sostituzione dell'acqua minerale.

(4866)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Conferma del presidente e nomina del vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9598, in data 6 agosto 1962, l'arch. Vito Sonzogni è stato confermato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo e il dott. Giuseppe Giuliani è stato nominato vice-presidente dell'ente stesso.

(4767)

### Nomina del vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9601, in data 6 agosto 1962, il dott. Aldo Passigli è tato nominato vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(4768)

### Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del vecchio argine destro abbandonato del Po di Levante, in comune di Donada (Rovigo).

Con decreto n. 594 del 7 agosto 1962, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del vecchio argine destro abbandonato del Po di Levante, segnato nel catasto del comune di Donada (Rovigo), al foglio n. 19, mappali 27-a (mq. 5848) e 27-c (mq. 2160) di complessivi mq. 8008, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 maggio 1961, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4751)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Fulvio Serafini, nato a Piombino (Livorno) il 18 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 28 aprile 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

**(4644)**

### Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Dafinca Jalamova, nata a Tulovo (Bulgaria) il 21 giugno 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 31 ottobre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

**(4606)**

### Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare un lascito

Con decreto del Prefetto di Padova n. 3745 del 16 luglio 1962, l'Università di Padova, è stata autorizzata ad accettare un lascito consistente in un complesso di beni immobili del valore di L. 2.700.000 (lire duemilionisettecentomila) disposto dal sen. avv. Giovanni Milani.

**(4605)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1962, registro n. 22, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'ex giornaliero di 3ª categoria Panteriani Tito avverso il provvedimento con il quale è stata rigettata la di lui istanza intesa ad ottenere la valutazione delle campagne di guerra attribuitegli per gli anni 1941 e 1943 nel computo della liquidazione dell'indennità di licenziamento per esodo volontario, in quanto le dette campagne di guerra gli erano state regolarmente valutate in sede di liquidazione della pensione ordinaria concessagli quale ex maresciallo maggiore dei carabinieri.

**(4748)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

### Corso dei cambi del 22 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,605 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 575,41 | 575,70 | 575,75 | 575,80 | 575,20 | 576,10 | 575,82 | 576,10 | 575,10 | 575,85 |
| Fr. Sv. | 143,58 | 143,63 | 143,61 | 143,615 | 143,595 | 143,55 | 143,625 | 143,60 | 143,60 | 143,60 |
| Kr. D. | 89,79 | 89,70 | 89,73 | 89,71 | 89,75 | 89,71 | 89,69 | 89,70 | 89,71 | 89,70 |
| Kr. N. | 86,90 | 86,82 | 86,85 | 86,82 | 86,95 | 86,85 | 86,81 | 86,95 | 86,85 | 86,80 |
| Kr. Sv. | 120,55 | 120,60 | 120,60 | 120,62 | 120,65 | 120,60 | 120,61 | 120,60 | 120,60 | 120,60 |
| Fol. | 172,38 | 172,14 | 172,16 | 172,185 | 172,15 | 172,10 | 172,14 | 172,15 | 172,13 | 172,10 |
| Fr. B. | 12,46 | 12,48 | 12,48 | 12,477 | 12,4775 | 12,45 | 12,481 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| Fr Fr. (N.F.) | 126,66 | 126,65 | 126,655 | 126,655 | 126,65 | 126,65 | 126,655 | 126,65 | 126,65 | 126,65 |
| Lst. | 1740,81 | 1738,80 | 1739 — | 1739,05 | 1738,50 | 1739,55 | 1738,85 | 1739,60 | 1739,55 | 1739 — |
| Dm. occ. | 155,35 | 155,32 | 155,35 | 155,325 | 155,30 | 155,32 | 155,305 | 155,30 | 155,33 | 155,30 |
| Scell. Austr. | 24,06 | 24,05 | 24,05 | 24,055 | 24,045 | 24,05 | 24,053 | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,71 | 21,72 | 21,75 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 |

### Media dei titoli del 22 agosto 1962

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,025 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,75 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,50 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96 — |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,40 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 100,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 101,325 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 101,35 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,35 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 101,60 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,925 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 101,20 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 22 agosto 1962

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 575,81 |
| 1 Franco svizzero | 143,62 |
| 1 Corona danese | 89,70 |
| 1 Corona norvegese | 86,815 |
| 1 Corona svedese | 120,615 |
| 1 Fiorino olandese | 172,162 |
| 1 Franco belga | 12,479 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,655 |
| 1 Lira sterlina | 1738,95 |
| 1 Marco germanico | 155,315 |
| 1 Scellino austriaco | 24,054 |
| 1 Escudo port. | 21,705 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Notifica per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5% (1935) | 244874 (nuda proprietà) | Cazzato Leopoldo fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre Siconolfi Maria fu Leopoldo, ved. Cazzato, dom. in Lecce. Usufrutto a favore di Siconolfi Maria ved. Cazzato | 125 — |
| Pr. Redim. 3,50% (1934) | 254453 | Schiavone Antonietta fu Giuseppe, dom. a S. Marzano sul Sarno, dotale per il matrimonio da contrarre con Di Blasio Raffaele, dom. a S. Marzano sul Sarno (Salerno) | 1.092 — |
| Prestito Redim. | 369226 | La Greca Evelina fu Michele moglie di Scarpa Cesare dom. in Acciaroli (Salerno) vincolata per dote della titolare | 717.50 |
| Pr. Redim. 3,50% (1934) | 535748 (nuda proprietà) | Ferraro Eugenio di Decio, minore, sotto la patria potestà del padre dom. in Napoli. Annotazione: l'usufrutto spetta congiuntamente e cumulativamente a Ferraro Sara fu Eugenio ved. di De Gregorio Alfredo e Ferraro Marta fu Eugenio moglie di De Antonellis Antonio dom. in Napoli | 3.500 — |
| Id. | 535749 (nuda proprietà) | Ferraro Gustavo di Decio, minore, sotto la patria potestà del padre dom.to in Napoli. Annotazione: come sopra | 3.500 — |
| Id. | 535750 (nuda proprietà) | Ferraro Renato di Decio, minore, sotto la patria potestà del padre dom. in Napoli. Annotazione: come sopra | 3.500 — |
| Rendita 5% (1935) | 187807 (nuda proprietà) | Racca Ines fu Alfredo domiciliato in Villafalletto (Cuneo) con usufrutto a Gerbino Clementina fu Francesco, ved. di Racca Alfredo, domiciliato in Villafalletto | 1.500 — |
| Id. | 182914 (nuda proprietà) | Racca Italo fu Alfredo domiciliato a Villafalletto (Cuneo) con usufrutto a Gerbino Clementina fu Francesco ved. Racca, dom.to a Villafalletto (Cuneo) | 1.500 — |
| Id. | 72153 | Ricovero poveri vecchi Umberto I° in Cuorgnè (Aosta) amm.to dalla locale Congregazione di Carità. Annotazione: l'usufrutto spetta congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Rolando Coendo Antonio fu Andrea e Colombo Orsola fu Vincenzo, dom.ti in Ceresole Reale (Aosta) | 500 — |

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(4761) Roma, addì 4 agosto 1962 *Il direttore generale*: GRECO

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, n. 1584 R/Gab. con cui al sig. Wanker Luigi nato a Castelrotto il 4 maggio 1901 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vancheri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 31 maggio 1962 dal sig. Vancheri Antonio, figlio del predetto in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602-38435-19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 luglio 1935, numero 1584/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vancheri Antonio, nato a Castelrotto l'11 giugno 1931 ed ivi residente viene ripristinato nella forma tedesca di Wanker.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 agosto 1962

*Il Vice Commissario del Governo*: PUGLISI

(4823)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono disponibili, nella qualifica di consigliere di 3ª classe, posti in numero sufficiente, rispetto a quelli messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.
*Posti a concorso*

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I vincitori saranno destinati presso gli uffici periferici (esclusi quelli del Lazio, della Campania e della Sicilia); essi potranno essere trasferiti altrove, salvo diverso apprezzamento dell'Amministrazione, soltanto dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, di 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica all'impiego;

*e*) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità Ufficio concorsi nel termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età, dichiareranno, invece, se siano incorsi o meno in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) se abbiano riportato, o meno, condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicite dichiarazioni di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) le lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali facoltative, nonchè la eventuale prova orale facoltativa di statistica;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.
*Commissione di esame*

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto sarà composta:

*a*) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

*b*) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami;

*c*) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per la prova orale facoltativa di statistica.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato ad altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a Consigliere di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Art. 5.

*Programma e svolgimento delle prove di esame*

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto e che di esso fa parte integrante, nonché eventuali prove facoltative.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

*Valutazione delle prove di esame*

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, e quello ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità — Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capicità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati nei precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 300, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*d*) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva

terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quella di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 300, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

*Graduatoria del concorso*

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di Consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di consigliere di 3ª classe, nonchè le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni. Spetta, inoltre, ad essi, il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1962

*Il Ministro*: JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *giugno* 1962
*Registro n.* 3, *foglio n.* 269. — BROVEDAN

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame comprende tre prove scritte, una prova orale, nonchè prove orali facoltative di lingue e statistica.

*Prove scritte*:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

*Prova orale*:

*a*) le materie delle prove scritte;
*b*) elementi di diritto e procedura penale;
*c*) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
*d*) lingua estera obbligatoria: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

*Prove orali facoltative*:

*a*) lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle lingue indicate per la prova obbligatoria, ma diversa da quella scelta per la prova stessa;
*b*) statistica (nozioni).

Schema di domanda da inviarsi
in carta da bollo da L. 200

*Al Ministero della Sanità, Ufficio Concorsi* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . il . . . . . . .
residente in . . . . . . . . (provincia di . . .)
via chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data . .

Fa presente (se ha superato i 32 anni) di avere diritto allo aumento del limite di età, perchè . . . . . .

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione, indicarne i motivi);
3) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale);
4) di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . presso l'Università di . in data .;
5) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione .;
6) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario, indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego);
7) di scegliere per la prova orale obbligatoria la lingua . .;
8) di voler sostenere le prove facoltative di .;

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Firma . . . . . . . . . . .

(3978)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in s.p.e. del 5 luglio 1923, n. 1503 e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*c*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

*a*) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

*a*) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

*e*) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

*f*) la posizione nei riguardi del servizio militare;

*g*) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

*Presidente*: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

*Membri*: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

*Segretario* (senza voto). Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 20 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato, dovrà entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*e*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

*f*) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

*g*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

*h*) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

*i*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui al

nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1962

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto* 1962
*Registro n.* 68 *Difesa-Marina, foglio n.* 86. — MANAI

**Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).**

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

*a*) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

*b*) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

*c*) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta, in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

*d*) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

---

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

*Al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico ROMA*

Io sottoscritto
nato a (provincia di .)
il appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di residente a (1) (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 1 posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno accademico con la votazione di .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data presso l'Università di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

., li
(data)

*Firma*
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4614)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Udine n. 1711/III in data 11 agosto 1958, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Viste le modifiche apportate al bando di concorso con i decreti 19 gennaio 1959, n. 16854/III, 15 aprile 1959, n. 1415/III, 7 luglio 1959, n. 35106/III e 21 giugno 1960, n. 3790/San. per la intervenuta soppressione delle condotte ostetriche di Tolmezzo (2ª condotta), Cividale del Friuli, Budoia e Fanna;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Prefetto di Udine n. 8547/III in data 4 dicembre 1959, ha ultimati i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Munari Annetta | punti | 54,586 | su 100 |
| 2. Del Fabbro Elisabetta | » | 54,510 | » |
| 3. Andreussi Terza | » | 54,081 | » |
| 4. Toniutti Anita | » | 53,828 | » |
| 5. Lucis Carmela | » | 53,592 | » |
| 6. Banelli Nedda | » | 53,526 | » |
| 7. Merlino Rosa | » | 52,925 | » |
| 8. Rossi Luciana | » | 52,869 | » |
| 9. Isola Lucia | » | 51,990 | » |
| 10. Duria Eva | » | 51,800 | » |
| 11. Soppelsa Rosa Amalia | » | 51,619 | » |
| 12. Catello Iolanda | » | 51,369 | » |
| 13. Paravano Elda | » | 51,305 | » |
| 14. Miglioranza Vittorina | » | 51,304 | » |
| 15. Moretti Edda | » | 51,266 | » |
| 16. Geretti Maria Mercedes | » | 51,093 | » |
| 17. Rossi Felicita Maria | » | 50,905 | » |
| 18. Toffoli Gianna | » | 50,204 | » |
| 19. Innocenti Anita | » | 50,078 | » |
| 20. Zannier Anicetta | » | 49,825 | » |
| 21. Bearzotti Bianca | » | 49,194 | » |
| 22. Silvestrini Agnese | » | 48,966 | » |
| 23. Vuattolo Fatima | » | 48,804 | » |
| 24. Gallo Antonietta | » | 48,145 | » |
| 25. Marcuzzi Norma | » | 48,120 | » |
| 26. De Conti Teresina | » | 48,052 | » |
| 27. Osello Lia | » | 48 — | » |
| 28. Zanini Santina | » | 47,980 | » |
| 29. De Monte Nida | » | 47,806 | » |
| 30. Braida Maria Luigia | » | 47,694 | » |
| 31. Zerman Santa | » | 47,359 | » |
| 32. Celloni Ines | » | 47,293 | » |
| 33. Floreanini Caterina | » | 47,219 | » |
| 34. Foi Nerina | » | 47,021 | » |
| 35. Iogna Prat Teresa Anna | » | 47 — | » |
| 36. Chiopris Elda | » | 46,714 | » |
| 37. Visintin Livia | » | 46 — | » |
| 38. Carpenè Maria Teresa | » | 45,661 | » |
| 39. Zorzet Livia | » | 45 — | » |
| 40. Puntel Maddalena | » | 44,890 | » |
| 41. Odorico Luigia | » | 43,575 | » |
| 42. Pilan Alfonsa | » | 43 — | » |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Udine, addì 20 luglio 1962

*Il medico provinciale*: BALISTRERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Munari Annetta: Fiumicello;
2) Del Fabbro Elisabetta: Sauris;
3) Andreussi Terza: Ragogna;
4) Toniutti Anita: Vito d'Asio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Udine, addì 20 luglio 1962

*Il medico provinciale*: BALISTRERI

(4581)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

**Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa Carrara**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica vacante nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 816 in data 30 aprile 1961.

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali,

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa Carrara bandito con decreto dal medico provinciale n. 816 in data 30 aprile 1961:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Ricci Iolanda | punti | 54,558 |
| 2. Tusini Valda | » | 52,978 |
| 3. Terenzoni Agnese | » | 50,512 |
| 4. Bacinelli Nucia | » | 45,943 |
| 5. Morettini Paola | » | 45,831 |
| 6. Cimoli Fenisia | » | 45,750 |
| 7. Battaglia M. Rosa | » | 43,737 |
| 8. Ercolini Emilia | » | 42,110 |

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Massa, addì 16 luglio 1962

*Il medico provinciale*: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nella pro-

vincia di Massa Carrara al 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 816 in data 30 aprile 1961:

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice nella sede a fianco indicata la candidata risultata prima in graduatoria:

Ricci Iolanda: condotta consorziata di Terrarossa-Costanala.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 16 luglio 1962

(4647) *Il medico provinciale*: GALLO

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REMONA

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 69 del 9 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1960:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Turrini Ester | punti | 57.399 | su 100 |
| 2. | Brambillaschi Luigina | » | 56.752 | » |
| 3. | De Gasperi Maria Antonietta | » | 56.390 | » |
| 4. | Barozzi Anna | » | 56.386 | » |
| 5. | Contini Rita | » | 56.212 | » |
| 6. | Tosi Luisa | » | 55.413 | » |
| 7. | Losio Maria | » | 54.982 | » |
| 8. | Turci Luigia | » | 54.960 | » |
| 9. | Bertuzzi Angela | » | 53.322 | » |
| 10. | Regazzetti Giuseppina | » | 53.060 | » |
| 11. | Dania Carla | » | 52.000 | » |
| 12. | Ossoli Maria | » | 51.650 | » |
| 13. | Assandri Anna | » | 51.617 | » |
| 14 | Oliani Angela | » | 49.722 | » |
| 15. | Bertazzoni Adriana | » | 49.690 | » |
| 16. | Solari Maria | » | 49.502 | » |
| 17. | Cisi Giovanna | » | 49.416 | » |
| 18. | Vittone Francesca | » | 49.047 | » |
| 19. | Visigalli Carla | » | 48.494 | » |
| 20. | Grossi Edda | » | 48.357 | » |
| 21. | Veneri Mazzola Delia | » | 48.049 | » |
| 22. | Friuli Ada | » | 47.969 | » |
| 23. | Vignati Giuseppina | » | 47.859 | » |
| 24. | Lanari Evelina | » | 47.800 | » |
| 25. | Cassani Laura | » | 47.204 | » |
| 26. | Bertozzi Giovanna | » | 47.000 | » |
| 27. | Bassi Antonietta | » | 46.137 | » |
| 28. | Tagliapietra Luigia | » | 46.135 | » |
| 29. | Carrera Giuseppina, nata il 28 agosto 1939 | » | 46.000 | » |
| 30. | Alessandri Adriana, nata il 27 aprile 1940 | » | 46.000 | » |
| 31. | Franzini Maria | » | 45.182 | » |
| 32. | Andreoli Riccarda | » | 45.152 | » |
| 33. | Lodi Amalia | » | 45.107 | » |
| 34. | Locatelli Mirvana | punti | 45.000 | su 100 |
| 35. | Roncaglio Nella | » | 44.435 | » |
| 36. | Ferrai Silvana | » | 44.000 | » |
| 37. | Venturini Carla | » | 43.970 | » |
| 38. | Gerevini Maria | » | 43.830 | » |
| 39. | Baisi Nella | » | 43.742 | » |
| 40. | Sartori Anna | » | 43.532 | » |
| 41. | Cremonesi Angela | » | 43.449 | » |
| 42. | Merlini Jolanda | » | 42.214 | » |
| 43. | Abba Luigia | » | 41.886 | » |
| 44. | Fuochi Iole | » | 41.696 | » |
| 45. | Minari Argentina | » | 41.499 | » |
| 46. | Mondini Maria Giuseppina | » | 41.447 | » |
| 47. | Zagni Delfina | » | 40.577 | » |
| 48. | Maggi Rosa | » | 40.144 | » |
| 49. | Boldori Rosalina | » | 38.319 | » |
| 50. | Pozzaglia Maria | » | 38.000 | » |
| 51. | Ferrari Angela Maria | » | 37.688 | » |
| 52. | Bianchi Giuliana | » | 35.000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 25 luglio 1962

*Il medico provinciale*: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 69 del 9 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 2559 del 25 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;

Esaminate le domande delle candidate in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per la condotta a fianco di ciascuna indicata

1) Turrini Ester: Castelleone, 1ª condotta;

2) Brambillaschi Luigina: Gabbioneta-Binanuova, condotta unica;

3) De Gasperi Maria Antonietta: Sergnano, condotta unica;

4) Barozzi Anna: Capralba, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 25 luglio 1962

(4608) *Il medico provinciale*: SIMONETTI

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

### Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 63 in data 11 febbraio 1962, con cui venne indetto pubblico concorso ai posti vacanti di ufficiale sanitario dei comuni di Fossano e Savigliano;

Visto il proprio decreto n. 792 San. in data 15 aprile 1962, con cui venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la relazione sui lavori svolti e la graduatoria degli idonei rimesse a questo ufficio dalla Commissione suddetta e riscontrata la regolarità degli atti e dei procedimenti seguiti;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso ai posti vacanti di ufficiale sanitario dei comuni di Fossano e Savigliano:

1. Baralis Giovanni . . . . punti 140,275 su 200
2. Musso Emanuele . . . . . » 124,175 »
3. Bovolo Carlo . . . . . » 121,850 »

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 27 luglio 1962

*Il medico provinciale*: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2194/med. in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso ai posti di ufficiale sanitario di Fossano e Savigliano;
Viste le preferenze espresse dai candidati idonei;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del relativo concorso a nominati ufficiali sanitari per la sede a fianco di ciascuno indicata i signori:

1) Baralis Giovanni: Savigliano;
2) Musso Emanuele: Fossano.

I suddetti sanitari dovranno assumere servizio entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento con avvertenza che saranno dichiarati rinunciatari in caso di mancata assunzione del servizio senza giustificati motivi nel termine suindicato.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 27 luglio 1962

*Il medico provinciale*: LOMBARDI

(4582)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

## Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 329 del 24 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto del 9 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 20 giugno 1962, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approvata il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1958:

1. De Stefano Domenico . . . . punti 54,682
2. Lancellotti Gaetano . . . . . . » 49,563
3. Gravante Giovanni . . . . . . » 49,2743
4. Buonomo Antonio . . . . . . » 47,3843
5. Ierardi Michele . . . . . . . » 46,806
6. Trivelli Ennio . . . . . . . » 46,5434
7. Polosa Tommaso . . . . . . . » 46,1018
8. Ponzo Romeo . . . . . . . » 45,3485
9. Rosa Lucio . . . . . . . » 44,5783
10. De Rosa Antonio . . . . . . . » 44,0293
11. De Angelis Rocco . . . . . . » 44
12. Cascone Giuseppe . . . . . . » 43,545
13. Lomuto Giulio . . . . . . . » 43
14. Sferlazza Giovanni . . . . . . » 42,4738
15. D'Angelo Mario . . . . . . » 42,276
16. Chiacchio Vincenzo . . . . . . » 42
17. Mascia Vittorio . . . . . . . » 41,6438
18. Magnante Vito . . . . . . . » 41,015

Il presente decreto, a norma degli artt. 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 3 agosto 1962

*Il medico provinciale*: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2731 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1961;
Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e successive modifiche;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1961, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1. De Stefano Domenico, Tolve;
2. Lancellotti Gaetano, Oppido Lucano;
3. Gravante Giovanni, Lagonegro;
4. Buonomo Antonio, Nemoli;
5. Ierardi Michele, Marsicovetere;
6. Trivelli Ennio, Teana.

Il presente decreto, a norma degli artt. 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Poenza e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici designati.

Potenza, addì 3 agosto 1962

*Il medico provinciale*: CHIMIENTI

(4753)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 259 del 30 gennaio 1962, con il quale veniva bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali depositati dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della Commissione anzidetta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

| N. | Nome | | Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | Toselli Loris | punti | 62,203 |
| 2. | Ceserani Anna Maria | » | 58,828 |
| 3. | Musso Maria Caterina | » | 58,218 |
| 4. | Parodi Rosa | » | 58,187 |
| 5. | Conte Giovanna | » | 56,265 |
| 6. | Core Matilde | » | 55,843 |
| 7. | De Gaspari Tecla | » | 54,462 |
| 8. | Camoirano Maria | » | 54,062 |
| 9. | De Gaspari Maria Antonietta | » | 52,875 |
| 10. | Maggiolo Bianca Rosa | » | 52,703 |
| 11. | Cartasegna Alda | » | 52,296 |
| 12. | Albo Teresa | » | 51,906 |
| 13. | Bovio Giuliana | » | 51,562 |
| 14. | Ferrara Angioletta | » | 51,531 |
| 15. | Bodini Luigia | » | 49,375 |
| 16. | Taino Caterina | » | 48,962 |
| 17. | Pirola Teresina | » | 48,500 |
| 18. | Confettoni Norina | » | 48,156 |
| 19. | Gianferrari Mariella | » | 47,968 |
| 20. | Tamoglia Rosa | » | 47,765 |
| 21. | Andreis Maurina | » | 47,156 |
| 22. | De Vitofrancesco Concetta | » | 46,875 |
| 23. | Perugini Maria Osanna | » | 46,856 |
| 24. | Bellora Antonia | » | 46,812 |
| 25. | Ghezzi Rosa | » | 46,296 |
| 26. | Pasini Miria | » | 46,250 |
| 27. | Bertino Rosalba | » | 46,234 |
| 28. | Mancuso Sonia | » | 46,062 |
| 29. | Bosano Maria Anna | » | 45,781 |
| 30. | Rossi Lidia | » | 45,618 |
| 31. | Gavarino Pierina | » | 45,015 |
| 32. | Manzi Adriana | » | 44,500 |
| 33. | Barlocco Giuditta Carla (nata nel 1935) | » | 44,000 |
| 34. | Adamo Antonia (nata nel 1936) | » | 44,000 |
| 35. | Schenone Alba Chiara | » | 43,453 |
| 36. | Lusetti Maria Chiara | » | 42,906 |
| 37. | Montaldo Chiara | » | 42,540 |
| 38. | Baisi Nella | » | 42,437 |
| 39. | Balestri Maria Teresa | » | 42,187 |
| 40. | Milesi Giuditta | » | 41,812 |
| 41. | Anselmi Maria Erminia | » | 41,328 |
| 42. | Locatelli Mirvana | » | 41,000 |
| 43. | Lucchesi Liliana | » | 40,937 |
| 44. | Gervasone Maria Anna | » | 40,746 |
| 45. | Araminelli Pasqualina | » | 40,625 |
| 46. | Benini Malvina | » | 40,203 |
| 47. | Mincica Catena | » | 39,171 |

Savona, addì 3 agosto 1962

*Il medico provinciale*: CAPUTO

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 259 del 3 agosto 1962 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Viste le preferenze indicate dalle candidate nelle loro domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Le candidate sottoindicate, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco segnate:

1. Toselli Loris, Consorzio Borghetto S. Spirito, Ceriale, Toirano, Boissano, Balestrino;
2. Ceserani Anna Maria, Loano;
3. Musso Maria Caterina, Laigueglia;
4. Parodi Rosa, Murialdo.

Savona, addì 3 agosto 1962.

*Il medico provinciale*: CAPUTO

(4755)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

**Graduatora generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì**

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il proprio decreto in data 20 aprile 1961, n. 790, cui venne bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1960;

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa

| N. | Nome | | Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | Canestrini Adele | punti | 60,759 |
| 2. | Piretti Iolanda | » | 59,853 |
| 3. | Evangelisti Maria Giordana | » | 57,703 |
| 4. | Rossi Lavinia | » | 57,450 |
| 5. | Pifferi Alma | » | 57,229 |
| 6. | Anderlini Argia | » | 57,114 |
| 7. | Maltoni Vally | » | 57,023 |
| 8. | Ghirelli Rosa | » | 56,231 |
| 9. | Casadei Carla | » | 56,106 |
| 10. | Leonardi Ester | » | 55,649 |
| 11. | Crociani Ines | » | 54,983 |
| 12. | Santucci Amedea | » | 54,618 |
| 13. | Olmeda Maria Luisa | » | 53,816 |
| 14. | Rinaldi Olimpia | » | 53,669 |
| 15. | Agnoletti Ada | » | 53,234 |
| 16. | Battaglia Maria | » | 53,081 |
| 17. | Vincenzi Vanna | » | 52,828 |
| 18. | Tedaldi Renata | » | 52,281 |
| 19. | Reali Pierina | » | 52,158 |
| 20. | Minelli Giuliana | » | 52,153 |
| 21. | Bertozzi Margherita | » | 52,042 |
| 22. | Brunazzi Anna | » | 52,006 |
| 23. | Andreis Maurina | » | 51,544 |
| 24. | Lucchesi Liliana | » | 51,525 |
| 25. | Pazzi Elena | » | 51,434 |
| 26. | Lucchesi Emilia | » | 51,403 |
| 27. | David Antonia | » | 51,062 |
| 28. | Benericetti Maria | » | 50,719 |
| 29. | Pompignoli Anna Maria | » | 50,531 |
| 30. | Pompili Pia | » | 50,323 |
| 31. | Sabbatini Fermina | » | 50,156 |
| 32. | Morelli Gina | » | 50,062 |
| 33. | Ceccarelli Maria Giovanna | » | 49,504 |
| 34. | Monari Alberta | » | 48,500 |
| 35. | Monti Elvezia | » | 49,311 |
| 36. | Sardonini Carolina | » | 49,116 |
| 37. | Giuliani Marisa | » | 49,063 |
| 38. | Suzzi Pasquina | » | 48,797 |
| 39. | Bellettini Romana | » | 48,339 |
| 40. | Bartolini Caterina | » | 48,297 |
| 41. | Costantini Maria Rachele | » | 48,281 |
| 42. | Mambelli Giuseppina | » | 47,771 |
| 43. | Balestri Maria Teresa | » | 47,062 |
| 44. | Rabiti Dina | » | 47,871 |
| 45. | Lorenzetti Maria Luisa | » | 46.403 |
| 46. | Sirri Benita | » | 46,200 |

47. Zanotti Laura Grazia . . punti 46 —
48. Bellettini Ellera » 45,634
49. Neri Ottavia » 45,546
50. Albani Maria Antonietta » 45,515
51. Mattioli Pia » 45,453
52. Mosconi Marina » 45,328
53. Minzoni Anna » 44,937
54. Bendandi Laura » 44,932
55. Checcaccini Maria Luisa » 44,812
56. Olivetti Iolanda » 44,469
57. Visani Paola . » 44,219
58. Deserti Pia » 43,781
59. Cortesi Anna Maria » 43,625
60. Petrini Faustina » 43 —
61. Minghetti Paola » 42,450
62. Frattesi Barberina » 41,184
63. Peri Ilda » 40,437
64. Pompignoli Paola » 38,625
65. Aureli Pacifica » 36 —
66. Cattani Laura . » 35,112

(*Omissis*).

Forlì, addì 19 luglio 1962

*Il medico provinciale*

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il proprio decreto in data 25 giugno 1962, di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

(*Omissis*).

Decreta:

Le seguenti candidate idonee nel concorso in narrativa sono dichiarate vincitrici nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Canestrini Adele: Savignano sul Rubicone;
2) Piretti Iolanda: Verghereto;
3) Evangelisti Maria Giordana: Sogliano al Rubicone.

(*Omissis*).

Forlì, addì 19 luglio 1962

*Il medico provinciale*

(4650)

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

## Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1312 in data 23 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Camagna Monferrato, Carrega Ligure, Pareto, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicato:

1) Massone Pietro: Camagna Monferrato;
2) Taverna Walter: Pareto;
3) Rapaglià Renzo: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 luglio 1962

p. *Il medico provinciale*: JORI

(4649)

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

## Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3317 del 26 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 3318 del 26 maggio 1962, modificato con decreto n. 4148 del 10 luglio 1962, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la lettera n. 15236, in data 23 luglio 1962, con la quale il Sindaco del comune di Licata ha comunicato la rinunzia del dott. Vinci Calogero al posto di medico condotto del precitato Comune;

Considerato che occorre procedere alla modifica del decreto n. 4148 del 10 luglio 1962, circa l'assegnazione della condotta su indicata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli artt. 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 4148 del 10 luglio 1962, il dottore Bonfissuto Calogero, nato il 5 dicembre 1929, è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 ed assegnato alla I condotta di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 28 luglio 1962

*Il medico provinciale* INFURNA

(4697)

---

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.